

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 42

del 13/12/2016

Oggetto: Ricognizione ex art. 33 Decreto Legislativo 165/2001 ai fini del personale in soprannumero e di esuberi. Determinazione del fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell'8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*" e ss.mm.ii., in merito al reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni in particolare:

- l'articolo 6, che disciplina la copertura dei posti della dotazione organica collegandola all'ottimale distribuzione della mobilità interna e al documento di programmazione del fabbisogno di personale;
- l'articolo 33, che dispone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni a verificare le eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- l'articolo 35, comma 4, che dispone che le determinazioni relative alle procedure di reclutamento siano adottate sulla base della programmazione del fabbisogno di personale;

Visto il decreto direttore n. 15 del 06/03/2014 con il quale si è provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'A.R.S, previo parere positivo espresso con deliberazione Giunta Regionale n. 168 del 03/03/2014, per complessive n. 54 unità, suddivise nelle varie categorie del personale dei livelli e della dirigenza;

Richiamato altresì il decreto direttore n. 13 del 27/03/2015 avente ad oggetto "*Ridefinizione della dotazione organica dell'ARS in attuazione degli indirizzi di cui alla delibera Giunta Regionale n. 141 del 23 febbraio 2015*" con il quale si conferma la dotazione organica così come individuata nel sopra citato provvedimento e nel quale si dà atto del rispetto della quota di riserva stabilita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di assunzioni obbligatorie;

Preso atto che il personale dell'ARS in servizio alla data odierna è composto da n. 51 unità lavorative, di cui n. 48 unità di personale delle categorie e n. 3 unità di qualifica dirigenziale;

Considerato che dall'esame dei dati della dotazione organica sopra citata, risulta ad oggi vacante:

- un posto di qualifica dirigenziale da riservarsi al Coordinatore dell'Osservatorio per la Qualità e l'equità con contratto a tempo determinato, secondo le previsioni dell'art. 82-*duodecies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm. per il quale dovranno essere espletate le relative procedure selettive;
- un posto di qualifica dirigenziale;
- un posto di categoria D posizione economica D1;

Preso atto dell'esito negativo della ricognizione effettuata di concerto con i dirigenti delle strutture operative dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 165/2001, dalla quale si rileva che non esistono situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia per l'anno 2017;

Visto l'articolo 1, comma 4, della l.r. 29.12.2010, n. 65 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*), il quale dispone che il contenimento della spesa per l'utilizzo di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, a decorrere dall'anno 2011, per gli enti dipendenti della Regione - come successivamente specificato all'articolo 3, commi 3 e 5, della l.r. 27.12.2011, n. 66 (*Legge finanziaria per l'anno 2012*) ed all'articolo 18, commi 3 e 5, della l.r. 27.12.2012, n. 77 (*Legge finanziaria per l'anno 2013*) - si intende assolto nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (*Legge finanziaria per l'anno 2014*);

Vista la citata legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77, che all'articolo 2 dispone le misure finalizzate al concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno ed in particolare al comma 4, lett. b) stabilisce che nel triennio 2014-2016, l'obiettivo è perseguito attraverso il "*mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013, per gli enti che hanno già raggiunto l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 65/2010, fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell'ente interessato, con deliberazione della Giunta Regionale*";

Vista anche legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (*Legge finanziaria per l'anno 2015*), che di fatto ha confermato anche per il 2015 le stesse disposizioni di cui sopra, per il concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (*Legge di stabilità per l'anno 2016*) che nulla ha aggiunto alle disposizioni vigenti in materia di personale e sopra citate;

Dato atto che ARS:

- ha pienamente conseguito gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 65/2010 (riduzione del 5% della spesa del personale, calcolata nei modi stabiliti dalla Circolare MEF 9/2006 ed esplicitati nella nota della Direzione Generale Organizzazione e Risorse della Giunta regionale, Settore Politiche Finanziarie, del 12 aprile 2011, con oggetto "*L.R. 65/2010: Disposizioni applicative per gli enti dipendenti della Regione Toscana*", nel triennio 2011-2013), come specificamente attestato nella relazione al Bilancio dell'esercizio 2013, approvato dal Consiglio regionale con proprio atto n. 98 del 16/12/2014;
- ha pienamente rispettato nel 2014 gli obiettivi di cui alla Legge finanziaria 2014 (*mantenimento della spesa del personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013*), valida per il triennio 2014-2016, come specificamente indicato nella relazione al Bilancio dell'esercizio 2014, adottato con decreto Direttore n. 19 del 30/04/2015 e ss.ii., approvato dal Consiglio regionale con proprio atto n. 54 del 22/06/2016;
- ha pienamente rispettato nel 2015 gli obiettivi di cui alla Legge finanziaria 2014 (*mantenimento della spesa del personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013*), valida per il triennio 2014-2016, come specificamente indicato nella relazione al Bilancio dell'esercizio 2015, adottato con decreto Direttore n. 10 del 29/04/2016 e ss.ii., attualmente in corso di approvazione da parte dei competenti organi della Regione Toscana;
- sta rispettando gli obiettivi prima citati, di cui alla Legge finanziaria 2014, anche per l'anno 2016, come dettagliato nella relazione al Bilancio preventivo per l'anno 2016, adottato con decreto Direttore n. 55 del 30/11/2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 481 del 24/05/2016 e come risultante anche dal Bilancio preconsuntivo esercizio anno 2016 di cui al decreto Direttore n. 23 dell' 08/09/2016;

Vista altresì la delibera del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale e gli indirizzi agli enti strumentali ad alle società partecipate, dove si prevede che per il triennio successivo (2016-2018) la spesa per il personale non deve essere superiore a quella del 2014, così come definito con la delibera Giunta Regionale n. 50 del 09/02/2016 avente ad oggetto "*Indirizzi agli enti strumentali della Regione Toscana*";

Preso atto della nota di Regione Toscana prot. n. AOOGR/0444401 del 03/11/2016 con oggetto "*Indicazioni relative al bilancio di previsione 2017*", che comunica che è in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale un aggiornamento al D.E.F.R. 2017 in cui stabilire che l'obiettivo di contenimento dei costi per l'esercizio 2017 è perseguito anche attraverso il mantenimento della spesa per il personale al livello del 2015;

Considerato che il bilancio di previsione ARS 2017 e pluriennale 2017-2019 di cui al decreto direttore n. 39 del 30/11/2016, attualmente in corso di approvazione da parte dei competenti organi della Regione Toscana, rispetta l'obiettivo di mantenimento del costo del personale per l'esercizio 2017 al livello del 2015, come indicato nella comunicazione citata nel punto precedente;

Ritenuto pertanto che la programmazione in oggetto debba tener conto anche del limite per il 2017 evidenziato ai punti precedenti;

Considerato in particolare quanto previsto dall'art. 82-duodecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm. che stabilisce che ARS sia articolata in due strutture organizzative (Osservatori) dirette da un coordinatore nominato dal Direttore, previo avviso pubblico, da inquadrare esclusivamente a tempo determinato con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a cinque anni;

Dato atto quindi della necessità di procedere limitatamente al conferimento dell'incarico al Coordinatore dell'Osservatorio per la Qualità e l'equità, da considerarsi per ARS quale *figura tecnica infungibile* ed espressamente prevista dalla legge regionale n. 40/2005 e ss.mm. e quindi fatta salva dal comma 219 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto inoltre della necessità del rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 3, comma 5-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Dato atto che ARS, con riferimento alla normativa sopra indicata, rispetta tutti i limiti di spesa, come evidenziato nelle risultanze di cui al prospetto allegato A) al presente provvedimento e che per l'anno 2017 comprende la previsione di spesa correlata ai costi derivanti dall'incarico di Coordinatore dell'Osservatorio per la Qualità e l'equità in programmazione, e per un importo in base annua pari ad € 93.000,00 oltre oneri riflessi e retribuzione di risultato da definire annualmente fino ad un massimo del 15% del compenso;

Tenuto conto altresì che l'Agenzia potrà effettuare inoltre assunzioni a tempo determinato finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato e da soggetti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia secondo i criteri di calcolo prima indicati ed anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-bis del sopra citato decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Dato atto infine che si è provveduto ad adottare, con proprio atto n. 40 del 25/07/2014, il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2014-2016, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28/11/2005, n. 246*";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di dare atto che sulla base dell'analisi organizzativa effettuata di concerto con i dirigenti delle strutture operative dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, D. Lgs. 165/2001, non esistono situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia per l'anno 2017;
- 2) di approvare, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019 e precisamente:

Anno 2017

- conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Osservatorio per la Qualità e l'equità, da considerarsi per ARS quale *figura tecnica infungibile*, tramite avviso pubblico e da inquadrare a tempo determinato con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a cinque anni;

Anno 2018

Da stabilire in successivi atti programmatori in base alle esigenze organizzative dell'Ente ed in relazione alla legislazione regionale in materia

Anno 2019

Da stabilire in successivi atti programmatori in base alle esigenze organizzative dell'Ente ed in relazione alla legislazione regionale in materia

- 3) di subordinare le assunzioni derivanti dal presente atto al rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui in narrativa, come evidenziato nel bilancio di previsione ARS 2017 e pluriennale 2017-2019 di cui al decreto direttore n. 39 del 30/11/2016, ed anche al rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-bis del sopra citato decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 4) di poter altresì procedere alle assunzioni a tempo determinato finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato e da soggetti pubblici e privati che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze delle attività progettuali di ARS, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia e secondo i criteri di calcolo indicati da Regione Toscana;
- 5) di riservarsi di integrare o modificare il presente atto in seguito a successive e diverse esigenze dell'Agenzia, coerentemente ad eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire;
- 6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei conti;

- 7) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Andrea Vannucci *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

